

A2A
0006829-A 03/03/2008

ATTO DI TRANSAZIONE

tra:

AGSM VERONA SPA (d'ora innanzi, anche solo, AGSM), con sede in Verona, P.I. 02770130231, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Gian Pietro Leoni,

- e -

ASM BRESCIA SPA (d'ora innanzi, anche: ASM), con sede in Brescia, P.I. 03125280176, in persona del Presidente e legale rappresentante ing. Renzo Capra,

- entrambe con l'Avv. Eugenio Caponi,

- da un lato -

- e -

ALESSANDRO TEBALDI, EMANUELA TEBALDI, SAGLIA ELIANA IN TEBALDI, anche in qualità di eredi di GALBUSERA PIERA IN SAGLIA (d'ora innanzi anche solo Signori Tebaldi),

- tutti con l'Avv. Maddalena Aldegheri,

- dall'altro -

PREMESSO CHE

1. - tra le parti è pendente un annoso contenzioso iniziato con atto di citazione notificato dai Signori Tebaldi in data 29-30 settembre 1994 alle società ASM e AGSM, in qualità di proprietarie della Centrale Termoelettrica del Mincio;
2. - con tale atto i Signori Tebaldi, premesso di essere proprietari nella frazione di Salionze, in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di una villa seicentesca con annesso parco situata sulla sponda del fiume Mincio opposta a quella in cui si trova la Centrale e che il predetto compendio immobiliare era stato riconosciuto di interesse storico ed artistico, ed affermando che da molti anni la Centrale stava producendo immissioni intollerabili di rumore e fumi, hanno chiesto al Tribunale di Verona la condanna delle società convenute alla chiusura immediata della Centrale, ovvero la condanna delle stesse all'apprestamento di misure tali da abbattere definitivamente le immissioni prodotte dalla Centrale o tali da ricondurle comunque al di sotto della soglia limite ex art 844 c.c.; hanno inoltre chiesto la condanna delle stesse al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla proprietà Tebaldi, e dei danni non patrimoniali subiti dalle loro persone, con particolare riferimento al danno alla salute; in via del tutto subordinata, per l'ipotesi che il Tribunale ritenesse prevalenti gli interessi della produzione su quelli del bene primario della salute e dell'ambiente salubre, hanno chiesto la condanna delle convenute ad un indennizzo adeguato ex art. 844 c.c.;
3. - ASM e AGSM si sono costituite in giudizio, contestando integralmente tutte le affermazioni, istanze, azioni e deduzioni avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, rilevando in particolare che la Centrale era entrata in funzione nel 1966 in base ai criteri più moderni e rispettosi dell'ambiente e veniva continuamente aggiornata e curata in modo da garantire il massimo rendimento e, nel contempo, il minimo impatto ambientale sotto ogni profilo, con l'adozione di tutte le misure stabilite dalle normative e consentite dalla tecnica dei tempi; le convenute, quindi, rilevato anche che gli attori

F. Tebaldi
E. Tebaldi
S. Saglia
cas

non avevano fornito alcuna prova a sostegno dei propri assunti, hanno chiesto il totale rigetto delle domande attoree;

4. - dopo lunga istruttoria, nel giudizio di primo grado è stata resa una prima sentenza parziale n. 2265 del 17-25 luglio 2003, con la quale il Tribunale di Verona, Sezione Stralcio, ha anzitutto ritenuto che le immissioni sonore emesse dalla Centrale Termoelettrica del Mincio fossero superiori al limite della normale tollerabilità, e conseguentemente ha condannato le predette società a provvedere, entro centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, all'abbattimento, mediante adozione di idonei accorgimenti tecnici, delle immissioni sonore prodotte dalla Centrale, riconducendole entro il limite di 3dB durante il periodo notturno; il Tribunale scaligero ha inoltre rigettato la domanda di pretesi danni patrimoniali alla proprietà, in quanto sfornita di prova, dando atto che la originaria domanda relativa anche alle immissioni di fumo era stata abbandonata dagli attori; infine, ritenendo fondata la domanda dei Tebaldi di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali alla salute, ha ordinato con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del danno alla salute dei Sig. Tebaldi attraverso CTU;

5. - la predetta sentenza parziale del Tribunale di Verona è stata impugnata da ASM e AGSM innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, ove ne hanno denunciato la erroneità e l'ingiustizia specie là dove il Giudice di primo grado si era basato sui rilevati operati dai primi CTU nel lontano 1995 (appena la causa era iniziata), senza dare giusta rilevanza agli accertamenti della seconda CTU, che aveva invece dato atto dei numerosi interventi che la Centrale aveva effettuato nel corso del tempo, ed in particolare negli anni dal 1991 al 2000, con lavori di insonorizzazione e chiusura del Gruppo 1 (ossia quello nell'angolo estremo della Centrale, in direzione più vicina alla casa dei Tebaldi), che avevano ridotto notevolmente il rumore naturalmente emesso dalla Centrale; le società appellanti, inoltre, denunciando anche l'abnormità ed illegittimità del capo di condanna reso dal giudice di primo grado, hanno chiesto, tra l'altro, che venisse sospesa l'efficacia esecutiva di cui la sentenza di condanna era *ex lege* munita;

6. - la causa d'appello che ne è seguita è rubricata sub n. 1381/2004 RG, ed è stata affidata in un primo tempo al C.I., dott. Garbellotto, della IV Sezione della Corte d'Appello di Venezia;

7. - nella causa d'appello si sono costituiti i Signori Tebaldi, i quali si sono opposti alla riforma della sentenza parziale così come richiesta nell'appello principale mettendo in evidenza in particolare che non esistevano contrasti tra le CTU, in quanto la seconda CTU era stata disposta dando per pacificamente acquisita in causa la valutazione dell'intollerabilità dei rumori prodotti dalla Centrale sia in periodo diurno che in periodo notturno, e hanno proposto a loro volta, appello incidentale, denunciandone l'erroneità e la ingiustizia della sentenza parziale di primo grado nella parte in cui con la stessa il Tribunale di Verona non aveva condannato le convenute all'abbattimento dei rumori anche nel periodo diurno e aveva ritenuto non provata la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 844 c.c.;

8. - con ordinanza di data 29.07.2004, la Corte d'Appello ha sospeso la efficacia esecutiva della sentenza impugnata; la causa è stata poi affidata al C.I., dott. Silvestre, della medesima IV Sezione della Corte d'Appello di Venezia, e rinviata al 27 febbraio 2007 per l'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito delle trattative pendenti tra le parti;

Off. di Silvestre Tebaldi F. Tebaldi
ca
[Signature]

9. - nel frattempo il giudizio di primo grado è proseguito per l'accertamento dei danni alla salute, richiesti dagli attori, attraverso espletamento di una CTU medica, all'esito della quale il Tribunale di Verona, con sentenza n. 2866/2004, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno alla salute promossa dai Sig.ri Tebaldi (dichiarando il difetto di legittimazione ad agire - in relazione a tale domanda - in capo alla Sig.ra Emanuela Tebaldi), ed ha invece accolto la domanda di indennizzo ex art. 844 c.c. proposta dai Tebaldi in primo grado, condannando le società convenute al pagamento, in favore dei Tebaldi, della somma omnicomprensiva di € 30.000,00, maggiorata degli interessi di legge, a titolo di indennizzo per la riduzione del valore complessivo dell'immobile per cui è causa;

10. - anche avverso tale sentenza ASM e AGSM hanno proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, denunciandone l'erroneità e la ingiustizia, nella parte in cui il Tribunale di Verona è giunto a riconoscere ai Signori Tebaldi un "equo" indennizzo ex art. 844 c.c. pari a € 30.000,00, oltrepassando in tal modo i limiti del *thema decidendum*, quale determinato dalle domande delle parti (la domanda di indennizzo era stata formulata in via del tutto subordinata all'ipotesi che il Giudice avesse ritenuto prevalenti gli interessi della produzione, il che nel caso di specie non era accaduto, in quanto con la precedente sentenza parziale n. 2265/03 aveva ritenuto che vi erano ancora immissioni rumorose intollerabili), e facendo un erroneo uso della tecnica indennitaria, del tutto lontana ed avulsa da quella prevista dal capoverso dell'art. 844 c.c.;

11. - la causa d'appello che ne è seguita è rubricata sub n. 1660/2005 RG, ed è affidata sempre al C.I., dott. Silvestre, della IV Sezione della Corte veneziana;

12. - nella stessa si sono costituiti i Signori Tebaldi, opponendosi all'appello proposto in via principale da AGSM e ASM, e proponendo a loro volta appello incidentale, denunciandone l'erroneità e la ingiustizia della sentenza definitiva di primo grado nella parte in cui con la stessa il Tribunale di Verona non aveva condannato le convenute al risarcimento del danno alla salute (così detto danno da stress e/o danno esistenziale) ex art. 2043 c.s. e artt. 2 e 32 Cost., aveva ritenuto la carenza di legittimazione in capo alla Sig.ra Tebaldi Emanuela ed infine non aveva condannato le stesse convenute alla totale rifusione di tutte le spese di giudizio di primo grado;

13. - le due cause d'appello, delle quali è stata chiesta la riunione in un unico processo, sono a tutt'oggi pendenti, in fase di trattazione, avanti la Corte d'Appello di Venezia, e per entrambi è fissata la prossima udienza del 12 giugno 2007;

tutto ciò premesso e considerato

le parti per loro stesse, propri successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, senza alcun riconoscimento di sorta sulle pretese reciprocamente avanzate nei diversi giudizi, con la presente scrittura privata a titolo transattivo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo transattivo.

Articolo 2

Handwritten notes and signatures:
Tebaldi & Emanuela Tebaldi
Car
[Signature]

Oggetto

2.1. La presente transazione ha per oggetto la definizione tombale delle controversie e delle cause pendenti attualmente avanti la Corte d'Appello di Venezia sub nn. 1381/04 e 1660/05 RG, come meglio descritte nelle premesse ed altresì ogni altro rapporto tra loro passato che risulti collegato agli accertamenti tutti oggetto delle cause definite con la presente transazione.

Articolo 3

Contenuto dell'accordo transattivo

3.1. I Sig.ri Tebaldi si impegnano a rinunciare alle domande avanzate nei confronti di AGSM e ASM con le azioni giudiziarie sopra descritte, a fronte del fatto che queste ultime si impegnano a corrispondere loro a titolo di contributo per le spese tutte (legali, per perizie tecniche, di parte e d'ufficio, per consulenti vari, ecc.) dagli stessi sostenute prima e durante i due gradi di giudizio, una somma *una tantum* pari a complessivi Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00 euro) ed a rinunciare a loro volta alle domande tutte avanzate nei confronti dei primi con le stesse azioni giudiziarie sopra descritte.

3.2. La somma di cui sopra viene corrisposta da AGSM e ASM Spa ai Sig.ri Tebaldi all'atto della firma del presente atto, con la quale questi ultimi rilasciano pertanto anche ampia e liberatoria quietanza di pagamento, a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato a Alessandro Tebaldi, all'uopo espressamente delegato con il presente atto anche dalle Signore Emanuela Tebaldi e Saglia Eliana in Tebaldi; l'importo di cui sopra sarà ripartito tra le parti secondo accordi interni, che non hanno alcuna incidenza ai fini della presente transazione e nei confronti della parti estranee a detti accordi interni.

Articolo 4

Liberatoria

4.1. Con la sottoscrizione del presente accordo transattivo e con l'esecuzione di quanto in esso previsto, le parti dichiarano di nulla più avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione e/o titolo non solo derivante dalle azioni giudiziarie in essere e pendenti avanti alla Corte d'Appello di Venezia, ma altresì per ogni e qualunque rapporto tra loro passato che risulti collegato agli accertamenti tutti oggetto delle cause definite con la presente transazione, e che quindi per tutto quanto accaduto o prodotto fino alla data di sottoscrizione del presente atto dagli impianti esistenti o installati presso la Centrale non ci potranno più essere anche in futuro rivendicazioni sul tema del rumore, delle vibrazioni e dei fumi.

Articolo 5

Estinzione dei giudizi pendenti

5.1. Contestualmente alla firma del presente atto tutte le parti provvederanno a sottoscrivere atti di rinuncia e reciproche accettazioni agli atti e all'azione delle cause pendenti avanti la Corte d'Appello di Venezia ai numeri 1381/04 e 1660/05 di RG; detti atti, allegati in copia al presente atto (allegato n. 1 e allegato n. 2), saranno depositati in Corte d'Appello al primo momento utile successivo al perfezionamento di quanto previsto dalla presente transazione, con spese legali integralmente compensate; le eventuali spese di registrazione e ogni ulteriore spesa derivante dalla emissione delle sentenze della Corte d'Appello che pronunceranno la avvenuta estinzione dei processi

Handwritten signatures and notes:
Tebaldi
Emanuela Tebaldi
Saglia Eliana
ca

per rinuncia agli atti saranno sopportate al 100% da AGSM e ASM.

Articolo 6

Natura novativa

6.1. La presente transazione ha natura novativa rispetto a tutte le obbligazioni sorte e/o insorgende per tutto quanto accaduto o prodotto fino alla data di sottoscrizione del presente atto dagli impianti esistenti o installati presso la Centrale in riferimento alle controversie di cui sopra, che sono definite con la sottoscrizione e l'esecuzione di quanto previsto nella presente transazione.

Articolo 7

Confidenzialità

7.1. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione concernente i loro impegni, espressi o espliciti, relativi alla presente transazione. La divulgazione di qualsivoglia informazione a terzi sarà consentita solo nella misura in cui ciò sia necessario all'adempimento di questo contratto ovvero per adempiere ad un obbligo di legge e/o regolamentare o ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria, Amministrativa o Fiscale ovvero previa autorizzazione scritta da parte di tutte le parti del presente accordo.

Articolo 8

Allegati

8.1. Si allegano alla presente transazione in copia:

allegato n. 1: atto di rinuncia causa Corte di Appello Venezia R.G. n. 1381/04;

allegato n. 2: atto di rinuncia causa Corte di Appello Venezia R.G. n. 1660/05

Gli allegati di cui sopra, sottoscritti da tutte le parti, si intendono far parte integrante del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Verona,

- Dott. Gian Pietro Beoni per AGSM Spa -

- Alessandro Tebaldi -

- Saglia Eliana In Tebaldi -

Sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P.

- Avv. Eugenio Caponi -

- Avv. Luigi Carponi Schittar -

- Ing. Renzo Capra per ASM Spa -

- Emanuela Tebaldi -

- Avv. Magdalena Aldegheri

- Avv. Giorgio Pinollo -

20 novembre
2007